



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

OSSERVAZIONI SULLE PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA NEI FONDALI MARINI PROSPICIENTI CAPO FETO

Zona:	Tratto di mare in prossimità di Capo Feto (Mazara del Vallo)
Periodo:	dal 20 maggio 2026 al 15 giugno 2026
Richiedente:	Università degli Studi di Palermo
Progetto:	MER Missione 2 “ <i>Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica</i> ” – Componente 4 “ <i>Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica</i> ” – Misura 3 “ <i>Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine</i> ”
Responsabile:	Prof. Agostino Tomasello, responsabile scientifico.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

VISTE le note assunte a prot. n. 8814 del 18.05.2026 e prot. n. 8983 del 19.05.2026, avanzata dalla Università degli Studi di Palermo, relativa allo svolgimento dell’attività di osservazioni sulle praterie di Posidonia Oceanica nei fondali marini prospicienti Capo Feto (Mazara del Vallo);

VISTA l’integrazione prodotta dal Prof. Tomasello con nota acquisita al prot. n. 9062 in data 20.05.2026, con relativa certificazione allegata;

VISTA la Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), ratificata con legge 1085/77 (G.U. n. 48 del 17.02.78);

VISTA la legge n. 616 del 05/06/62 sulla Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare;

VISTO il D.P.R. n. 435/1991 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTO il D.M. n. 218/2002 “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”;

VISTA l’ordinanza n. 9/2026 di questa Capitaneria di porto che disciplina attività analoghe svolte, sempre per conto di ISPRA, nelle aree prospicienti;

VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del Regolamento d’esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento delle attività operate dall’Università degli Studi di Palermo nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo ed in ogni caso sino al limite esterno delle acque territoriali italiane, così come determinate dal D.P.R. 816/ 77;

RITENUTA la necessità di dettare opportune prescrizioni ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

RENDE NOTO

Che dal **21 maggio 2026** e fino al **15 giugno 2026**, l’Università degli Studi di Palermo, mediante **M/n Antonino Borzi PA3913**, e **personale OTS**, effettuerà attività di “osservazioni di posidonia oceanica” nei fondali marini prospicienti “Capo Feto” di Mazara del Vallo. La **M/n Antonino Borzi PA3913**, per tutta la durata della predetta campagna di monitoraggio, dovrà essere considerata come **NAVE CON MANOVRABILITA’ LIMITATA** ai sensi della regola 3) lett. II) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare.

L’attività verrà effettuata nei punti di coordinate WGS84 riportati nella seguente **tabella**:



Punti	Latitudine	Longitudine
U1	37° 39.340' N	012° 32.104' E
U2	37° 39.459' N	012° 32.413' E
U3	37° 39.289' N	012° 32.104' E
U4	37° 39.390' N	012° 32.427' E

ORDINA

Art. 1 (Divieti)

Condotta delle unità in prossimità dell'area interessata dalle attività di riforestazione

A decorrere dal 21.05.2026 e fino al 15.06.2026, nello specchio acqueo di cui al rende noto, sono **vietate le seguenti attività**:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
5. ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Le unità in transito in prossimità delle aree sopra specificate dovranno procedere con la massima cautela e navigare ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla **M/n Antonino Borzi PA3913 e dal personale OTS impegnato nei lavori**. Compatibilmente con le esigenze di manovra, le unità in transito dovranno altresì procedere a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte, ed attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicati via radio dal personale operante.

Art. 2 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 (Prescrizioni a carico del responsabile delle attività di riforestazione)

Il responsabile dell'attività (**Prof. Agostino Tomasello**), ed il comandante della **M/n Antonino Borzi PA3913**, in funzione delle rispettive competenze, dovranno avere cura di:

- 1.1. comunicare l'inizio e la fine dell'attività alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, nonché eventuali modifiche o cambiamenti rispetto alle indicazioni fornite nell'istanza iniziale;
- 1.2. curare che le operazioni abbiano luogo in condizioni meteo-marine favorevoli e che le stesse non siano eseguite in presenza di scarsa visibilità;
- 1.3. sospendere le operazioni in atto qualora le condizioni meteo-marine sopravvenute ne rendano difficile la prosecuzione;
- 1.4. disporre un'adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di mt 500 dalla **M/n Antonino Borzi PA3913 e dal personale OTS**;
- 1.5. curare che il personale OTS impiegato per le attività in mare sia munito delle previste abilitazioni/certificazioni professionale e sanitarie in regolare corso di validità;
- 1.6. curare che la presenza di personale OTS in attività in mare sia adeguatamente segnalata con i previsti segnalamenti;
- 1.7. verificare che sulle unità siano inalberati, oltre ai segnali previsti dalla Regola 27 lettera b) della Colreg 72, anche il segnale bilettera **I-R (INDIA ROMEO)** del C.I.S.;
- 1.8. in caso di nebbia, foschia, forti piovoschi o comunque all'insorgere di condizioni meteo-marine tali da limitare la visibilità, l'unità dovrà emettere i prescritti segnali sonori indicanti la propria condizione tecnico-nautica di cui alla regola 35 della Colreg 72";
- 1.9. assicurarsi che durante le attività l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF (156.800 MHz) funzioni correttamente;
- 1.10. la **M/n Antonino Borzi PA3913** dovrà essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico scientifico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla certificazione di sicurezza;
- 1.11. utilizzare soltanto attrezzature ed apparecchi subacquei preventivamente testati con regolare certificazione di collaudo o di conformità;
- 1.12. assicurarsi che tutto il personale impiegato nelle operazioni sia coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre, posseda una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
- 1.13. nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare, all'interno delle acque del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, sia tempestivamente data comunicazione a questa Capitaneria di porto specificando inoltre:
 - modalità di segnalazione;
 - posizione;
 - motivi mancato recupero;
 - azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione.
- 1.14. adottare ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere. In ogni caso è fatto assoluto divieto d'impiego di materiali nocivi/inquinanti/esplosivi o comunque in grado di arrecare nocumento all'ambiente ed alla fauna marina;
- 1.15. adottare la massima cautela, nello svolgimento dei lavori, data la presenza in zona del Metanodotto Algeria-Italia, dei cavi telefonici e delle condotte sottomarine indicate sulla carta nautica n. 18;
- 1.16. dovrà essere segnalato all'Istituto Idrografico della Marina, per il tramite di questa Autorità Marittima, ogni eventuale individuazione di oggetti non riportati sulla documentazione nautica;
- 1.17. comunicare tempestivamente al Comando Marittimo Sicilia, nonché a questa Capitaneria di Porto, l'eventuale ritrovamento di residui bellici o masse ferrose potenzialmente riconducibili ad ordigni bellici, provvedendo a:
 - a. evitare di intervenire e delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - b. in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - c. mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - d. fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;

- 1.18. comunicare tempestivamente a questa Autorità Marittima, nonché alla Soprintendenza del Mare, presso l'Assessorato regionale dei Beni Culturali, l'eventuale ritrovamento di reperti archeologici sommersi;
- 1.19. rispettare i divieti e le prescrizioni disposte con i nulla osta in premessa citati;
- 1.20. segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività;
- 1.21. Assicurare il raccordo con i responsabili delle attività disciplinate con ordinanza n. 9/2026 in premessa richiamata ed evitare ogni possibile forma di interferenza;
- 1.22. munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Art. 4 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

Il responsabile del progetto, Prof. Agostino Tommasello, nonché il comandante della **M/n Antonino Borzi PA3913**, a seguito della notifica (che si intende perfezionata anche con la sola pubblicazione dell'Ordinanza sul sito istituzionale della Capitaneria di porto) delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni.

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell'attività, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando, all'indirizzo web: <http://www.guardiacostiera.gov.it>.

Mazara del Vallo, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
STEFANO LUCIANI
IL COMANDANTE

In Data/On Date:
mercoledì 20 maggio 2026 15:49:07